



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n.230 TFT 19 del 07 gennaio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 07 gennaio 2020.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n.42/B

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Atletico Fiumefreddo (già A.S.D. Milo);
sig. Caudo Giuseppe (Presidente della A.S.D. Atletico Fiumefreddo già A.S.D. Milo);
Campionato Promozione stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni:

- a) Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. (trasfuso nell'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S.) e art. 8 commi 9 e 10 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 31 commi 6 e 7 del vigente C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato, nel termine di 30 gg dalla data della comunicazione della delibera del Collegio Arbitrale c/o la LND riguardante la vertenza n. 49/89 (2017/2018) tra il tecnico sig. Marino Alessio e la soc. A.S.D. Atletico Fiumefreddo, emessa all'esito del predetto contenzioso e debitamente trasmessa con missiva del 18.12.2018 alla società;
- b) Art. 4 comma 1 del previgente C.G.S (trasfuso nell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S.) per le azioni e comportamenti del proprio Presidente, così come riportati nel precedente capo di incolpazione a titolo di responsabilità diretta.

Con nota del 18/11/19 proc. 6450/81 pfi/19-20/MS/CS/ep, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate avendo rilevato il mancato pagamento da parte dell'A.S.D. Atletico Fiumefreddo (già A.S.D. Milo), della complessiva somma di € 7.015,00 in favore dell'allenatore Alessandro Marino, nel termine di 30 gg dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 500,00 e punti due di penalizzazione a carico della società A.S.D. Atletico Fiumefreddo (già A.S.D. Milo);

l'inibizione di sei mesi a carico del Presidente deferito sig. Caudo Giuseppe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite risultando per tabulas il mancato pagamento a favore del sig. Marino Alessandro nel termine previsto di 30gg dalla notifica del lodo Arbitrale del 13.12.2018 (C.U. 6/18).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 1000,00 con diffida a carico della società A.S.D. Atletico Fiumefreddo (già A.S.D. Milo);

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Caudo Giuseppe;

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 43/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Mazara Calcio;
sig. Franzone Filippo (Presidente della A.S.D. Mazara calcio);
Campionato Eccellenza stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni:

- a) Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. (trasfuso nell'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S.) e art. 8 commi 9 e 10 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 31 commi 6 e 7 del vigente C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato, nel termine di 30 gg dalla data della comunicazione della delibera del Collegio Arbitrale c/o la LND riguardante la vertenza n. 57/89 (2017/2018) tra il tecnico sig. Brucculeri Salvatore e la soc. A.S.D. Mazara Calcio, emessa all'esito del predetto contenzioso e debitamente trasmessa con missiva del 4.2.19 alla società;
- b) Art. 4 comma 1 del previgente C.G.S (trasfuso nell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S.) per le azioni e comportamenti del proprio Presidente, così come riportati nel precedente capo di incolpazione a titolo di responsabilità diretta.

Con nota del 11/11/19 proc. 6092/84 pfi/19-20/MS/CS/ep, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate avendo rilevato il mancato pagamento da parte dell'A.S.D. Mazara Calcio, della complessiva somma di € 4.006,50 in favore dell'allenatore Brucculeri Salvatore, nel termine di 30 gg dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale.

All'odierna udienza dibattimentale è comparso il difensore della società deferita il quale ha chiesto un rinvio al fine di controdedurre in merito alla regolarità della notifica del lodo arbitrale.

La Procura Federale nulla ha osservato.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto di quanto sopra, anche al fine di garantire il pieno diritto di difesa concede il chiesto rinvio e differisce all'udienza del 14.1.2020 ore 15.00.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 44/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

S.S.D. 1937 Milazzo (cod. 62351);

sig. Velardo Salvatore (Presidente della S.S.D. 1937 Milazzo – cod. 62351);

stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni:

- a) Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. (trasfuso nell'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S.) e art. 8 commi 9 e 10 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 31 commi 6 e 7 del vigente C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato, nel termine di 30 gg dalla data della comunicazione della delibera del Collegio Arbitrale c/o la LND riguardante la vertenza n. 147/89 (2017/2018) tra il tecnico sig. Ferrara Pasquale e la soc. S.S.D. 1937 Milazzo (cod. 62351), emessa all'esito del predetto contenzioso e debitamente trasmessa con missiva pec del 9.6.19 alla società;
- b) Art. 4 comma 1 del previgente C.G.S (trasfuso nell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S.) per le azioni e comportamenti del proprio Presidente, così come riportati nel precedente capo di incolpazione a titolo di responsabilità diretta.

Con nota del 12/11/19 proc. 6135/163 pfi/19-20/MS/CS/ep, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate avendo rilevato il mancato pagamento da parte della S.S.D. Milazzo (cod. 62351), della complessiva somma di € 9.303,00 in favore dell'allenatore Ferrara Pasquale, nel termine di 30 gg dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 1.500,00 a carico della società S.S.D. 1937 Milazzo (cod. 62351); l'inibizione di mesi dodici a carico del Presidente deferito sig. Velardo Salvatore.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite risultando per tabulas il mancato pagamento a favore del sig. Ferrara Pasquale nel termine previsto di 30gg dalla notifica del lodo Arbitrale del 30.5.19 (C.U. 3/19).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 1.500,00 con diffida a carico della società S.S.D. 1937 Milazzo (cod. 62351);

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Velardo Salvatore;

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 45/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO:

Del Sig. ANTONELLO LIUZZO (Presidente A.S.D Real Siracusa Belvedere)

A.S.D. REAL SIRACUSA BELVEDERE;

La Procura Federale con nota 5869/1516 pfi18-19 MS/CS/jg del 06 novembre 2019 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

Il sig. Liuzzo Antonello Presidente della Soc. ASD Real Siracusa Belvedere, nella decorsa stagione sportiva, per avere consentito e comunque non impedito la trasmissione in diretta della gara ASD Real Siracusa Belvedere - Sporting Eubea del 31.03.2019 , Camp. di Promozione, in assenza di debita autorizzazione da parte del CR competente, così integrando la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 4 comma 1 del nuovo C.G.S.) in relazione all'art. 52 della L.N.D.

La Società A.S.D. Real Siracusa Belvedere della violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. (oggi trasfuso nel corrispondente art. 6, comma 1, del C.G.S.), a titolo di responsabilità diretta in ordine alla violazione ascritta al proprio Presidente.

All'odierna udienza è benché regolarmente convocati nessuno è comparso nè sono state depositate nei termini memorie a difesa.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della seguente sanzione:

ammenda di € 900,00 a carico della società Real Siracusa;

inibizione per mesi tre a carico del sig. Liuzzo Antonello.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che risulta documentalmente provato che la gara Real Siracusa Belvedere - Sporting Eubea disputatasi in data 31.03.2019 e valevole per il campionato Regionale di Promozione venne video trasmessa in diretta senza che la Società, odierna deferita, avesse preventivamente richiesto l'autorizzazione alla L.N.D. per il tramite del Comitato Sicilia.

Peraltro il sig. Antonello Liuzzo, che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di Presidente della predetta Società, ha ammesso al rappresentante della Procura Federale, nel corso della programmata audizione, di avere dato incarico ad un soggetto estraneo alla Società di riprendere le gare disputate dal Real Siracusa Belvedere ma solo per un uso interno alla stessa Società e che questi, violando gli accordi contrattuali (peraltro assunti solo verbalmente) aveva trasmesso, senza alcuna sua autorizzazione la diretta della predetta gara.

Quanto dichiarato dal sig. Liuzzo però non vale ad escluderne la responsabilità in ordine a quanto contestatogli in deferimento dovendo comunque risponderne sotto il profilo della c.d. culpa in vigilando non avendo dato prova di avere adottato tutte le cautele necessarie a che non si verificasse che il soggetto, estraneo alla società, (incaricato delle riprese delle gare ad esclusivo uso interno della società) le potesse, di sua iniziativa, diffondere in diretta in assenza della necessaria autorizzazione preventiva da parte della LND ex art. 52 del Regolamento della L.N.D.

Conseguentemente va dichiarata la responsabilità diretta della odierna deferita per il fatto attribuito al proprio Presidente

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale vanno accolto nei limiti di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Al sig. Liuzzo Antonello mesi uno di inibizione

Alla Società A.S.D. Real Siracusa Belvedere l'ammenda di € 400,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alla parte deferita per quanto di loro rispettiva competenza.

La sanzione adottata sarà esecutiva a decorrere dalla data di comunicazione della stessa

alla parte, in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 538/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Santa Lucia;

sig. Di Stefano Simone (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Santa Lucia;
sigg. Augusta Damiano, Ali Matteo, Bellomo Sebastiano, Bounas Ayoub, Carrabino Emanuele, Di Caro Antonio, Di Nicila Brian, Failla Alessandro, Floresta Giuseppe, Gibilisco Marco, La Braca Stefano, La Spada Stefano, Maggiore Manuel, Mirabella Vincenzo, Pandolfo Matteo, Pappalardo Fabio, Parrinello Giampiero, Piazzese Andrea, Porchia Andrea, Raudino Walter, Salamone Sebastiano, Tarascio Salvatore e Tossani Vincenzo, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 4 comma 1 vigente C.G.S.) in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 11/11/19 proc. 6076/1351 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 700,00 a carico della società A.S.D. A.S.D. Santa Lucia;

l'inibizione di mesi dodici a carico del Presidente deferito sig. Di Stefano Simone;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Augusta Damiano, Ali Matteo, Bellomo Sebastiano, Bounas Ayoub, Carrabino Emanuele, Di Caro Antonio, Di Nicila Brian, Failla Alessandro, Floresta Giuseppe, Gibilisco Marco, La Braca Stefano, La Spada Stefano, Maggiore Manuel, Mirabella Vincenzo, Pandolfo Matteo, Pappalardo Fabio, Parrinello Giampiero, Piazzese Andrea, Porchia Andrea, Raudino Walter, Salamone Sebastiano, Tarascio Salvatore e Tossani Vincenzo.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario*

dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 700,00 a carico della società A.S.D. Santa Lucia;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Di Stefano Simone;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Augusta Damiano, Ali Matteo, Bellomo Sebastiano, Bounas Ayoub, Carrabino Emanuele, Di Caro Antonio, Di Nicila Brian, Failla Alessandro, Floresta Giuseppe, Gibilisco Marco, La Braca Stefano, La Spada Stefano, Maggiore Manuel, Mirabella Vincenzo, Pandolfo Matteo, Pappalardo Fabio, Parrinello Giampiero, Piazzese Andrea, Porchia Andrea, Raudino Walter, Salamone Sebastiano, Tarascio Salvatore e Tossani Vincenzo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 539/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. A.C. Real Menfi;

sig. Todaro Massimiliano (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. A.C. Real Menfi; sigg. Avona Pietro, Bongiovi Alessandro, Campisi Filippo, Nigrelli Pasquale, Russo Giorgio, Sutera Riccardo e Zinna Leonardo, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 4 comma 1 vigente C.G.S.) in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 11/11/19 proc. 6042/1319 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

All'odierna udienza è comparso il Presidente della società deferita sig. Todaro Massimiliano, in proprio e n.q., il quale ha insistito nella memoria difensiva in atti e ha prodotto la certificazione medica relativa ai calciatori deferiti Avona Pietro, Zinna Leonardo, Bongiovi Alessandro e Campisi Filippo. Rappresenta inoltre che i restanti calciatori Nigrelli Pasquale, Russo Giorgio e Sutera Riccardo (tutti con il ruolo di portiere) non sono stati di fatto utilizzati nell'arco dell'intero campionato.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 350,00 a carico della società A.S.D. A.C. Real Menfi;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Todaro Massimiliano;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Avona Pietro, Bongiovi

Alessandro, Campisi Filippo, Nigrelli Pasquale, Russo Giorgio, Sutura Riccardo e Zinna Leonardo.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva limitatamente ai calciatori Nigrelli Pasquale, Russo Giorgio e Sutura Riccardo durante le gare della stagione sportiva 2017/2018, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi i calciatori Avona Pietro, Zinna Leonardo, Bongiovì Alessandro e Campisi Filippo e dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. A.C. Real Menfi;

l'inibizione di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Todaro Massimiliano;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg Nigrelli Pasquale, Russo Giorgio e Sutura Riccardo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 07 gennaio 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI